

Legge 363 del 24 dicembre 2003

Art. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

In climatological and snow conditions leading to avalanche danger, people who practice ski mountaineering must be equipped with an electronic system to guarantee an efficient rescue.

Wenn die klimatologischen und Schneedeckenverhältnisse zu einer Lawinengefahr führen, müssen Skitourenfahrer mit einem elektronischen System ausgerüstet sein welches eine effiziente Rettung garantiert.

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Legge Regionale del Piemonte del anno 2009 (Art. 30.) (*Sci fuori pista*)

People practicing ski mountaineering, out of bounds skiing, hiking and snowshoeing in the winter environment outside of the official ski slopes and areas marked by the local administration as safe (no avalanche danger) must be equipped with an electronic transceiver system, a probe and a shovel to guarantee an efficient rescue.

Skitourenfahrer, Variantenskifahrer, Wanderer und Schneeschuhläufer welche sich bei winterlichen Verhältnissen ausserhalb der gesicherten Pisten und Gebieten welche von der Gemeinde als sicher (keine Lawinengefahr) markiert sind bewegen müssen mit einen Sender-Empfänger, einer Sonde und Schaufel ausgerüstet sein um eine effiziente Rettung zu garantieren.

I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Sicurezza durante le escursioni in neve fresca

Cuneo: Il Sindaco di Pietraporzio rende obbligatorio l'uso dell'Arva per tutti gli escursionisti del territorio

Il Sindaco Bottero: "La mia ordinanza non vuole essere repressiva ma preventiva.

Credo fermamente in quello che ho fatto"

© ansa.it per NEWSFOOD.com - 16/01/2009

Cuneo - Il sindaco di Pietraporzio, Paolo Bottero, ha emesso un'ordinanza con la quale fa obbligo di usare la radio ricetrasmittente Arva a tutti gli scialpinisti e gli escursionisti con racchette che scelgano percorsi nel territorio del Comune di cui è primo cittadino.

L'amministratore dell'alta Valle Stura, nel Cuneese, ha nel contempo revocato l'ordinanza con la quale, il 24 dicembre, dove le precipitazioni avevano portato sulla zona oltre tre metri di neve, aveva invece vietato lo scialpinismo. Sarebbe la prima volta in Piemonte che un sindaco obbliga con un'ordinanza l'uso dell'Arva (l'acronimo del francese Appareil de Recherche de Victimes en Avalanche), l'apparecchio che emette e riceve segnali radio e che facilita la ricerca di persone eventualmente sepolte sotto la neve di una valanga.

"I trasgressori - si legge nell'ordinanza - saranno puniti a norma di legge". Anche se poi ancora non esiste un regolamento che indichi le sanzioni da applicare. "La mia ordinanza - dice Bottero - non vuole essere repressiva ma preventiva. Credo fermamente in quello che ho fatto. La Regione stessa sta cercando di normare la pratica dello scialpinismo e delle gite in neve fresca. L'imposizione dell'Arva va in quella direzione".

Ansa.it per NEWSFOOD.com

Legge regionale Piemonte n. 2 del 26 gennaio 2009

Art. 30

(Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Caro Presidente,
pochissimo tempo fa la regione Piemonte ha approvato la "Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2" che all'art. 30 recita quanto segue :

Art. 30. (Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

A me interessa poco o comunque meno il punto 1. mentre riteniamo quanto meno assurdo e poco educativo il punto 2.

Ritengo che questo articolo 30. sia molto poco educativo, in quanto scritto così sembra che basti avere : ARVA - PALA e SONDA, per essere tranquilli e sereni e se succede qualcosa il soccorso sarà idoneo e tempestivo.

Sappiamo benissimo però che non è così, questi strumenti non potranno mai in alcun modo evitare a nessuno di finire sotto una valanga ma bensì lo potrà fare solo un giusto, corretto e consapevole comportamento nell'andare in montagna, ecc.ecc.

Pertanto, ti chiedo se a livello politico sia o meno possibile attivarsi affinché il CAI (SVI e CNSASA) insieme con gli altri organi aventi causa (CNSAS ed AGAI) possa in qualche maniera diventare parte attiva insieme con i vari legislatori per far sì che non vengano scritte altre assurdità del genere, che rischiano di vanificare il lavoro di prevenzione che da anni e con tanto sacrificio portiamo avanti.

Cordiali saluti.
Alessandro Sterpini

- E(In)voluzione

Legge Nazionale 363 del 24 dicembre 2003

Art. 17

Comma 2

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Legge Regionale Piemonte n. 2 del 26 gennaio 2009

Art. 30

Comma 2

I soggetti che praticano lo scialpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 30

Comma 2

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo, le attività sciistiche, alpinistiche ed escursionistiche svolte su terreno innevato al di fuori delle aree controllate - segnalate e gestite, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, al fine di poter favorire un idoneo intervento di soccorso.